



## REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

- Vista la L. 1395/1923
- Visto il R. D. 2537/1925
- Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944
- Vista la L. 536/1949
- Vista la L. 241/90 e s.m.i.
- Visto il D.P.R. 328/01
- Visto il D.Lgs. 196/03
- Visto il D.P.R. 169/05
- Visto il D.P.R. 137/2012
- Visto il Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri;
- Vista la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina da parte del Presidente del Tribunale Ordinario di S. Maria C.V.;
- Viste le indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari, fornite dal CNI con Circolare 366/XVIII Sess;
- Considerato che resta impregiudicata l'autonomia dei Consigli di Disciplina in materia disciplinare;
- Considerata, altresì, la necessità di regolamentare taluni aspetti procedurali, in modo da fornire a tutti i Collegi indirizzi di carattere generale, fermo restando la completa autonomia di questi ultimi nell'ambito dei procedimenti disciplinari trattati;

tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 09.01.2017 approva il seguente



## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DEI COLLEGI

### Art. 1 - AZIONE DISCIPLINARE

1. Il Consiglio di Disciplina, attraverso i Collegi, è chiamato a esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico vigente all'epoca degli illeciti che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione.
2. L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale come ad esempio tramite la stampa, commessi dagli iscritti.
3. Il Presidente del Consiglio di disciplina di propria iniziativa, su indicazioni del Presidente dell'Ordine o su decisione del Consiglio di disciplina può, in qualsiasi momento, convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, demandando ad un momento successivo la verifica dell'opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare.
4. L'esercizio dell'azione disciplinare è soggetto alla prescrizione di 5 anni, decorrenti dal momento in cui si è verificato il fatto. Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza definitiva di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria, che possa avere anche valenza di natura disciplinare, spetterà al Consiglio di Disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.



## Art. 2 - CONSIGLIO E COLLEGI DI DISCIPLINA

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri, la cui assegnazione è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina.
4. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
5. Le funzioni di Segretario del Collegio di disciplina sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica.
6. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Consiglio e dei Collegi vengono formalizzate, oltre che nel verbale di insediamento del Consiglio di Disciplina, dal Presidente del Consiglio di Disciplina in caso di subentro di un componente supplente.
7. In caso di impedimento temporaneo di un componente di un Collegio di Disciplina, esso può essere sostituito da un componente di un altro Collegio, ed in questo caso la composizione del Collegio dovrà tener conto dei principi di cui ai precedenti commi per l'individuazione del Presidente e del Segretario.
8. Per tutto il procedimento disciplinare, fin dalla fase preliminare dell'audizione informale e dalla convocazione per morosità, non può essere mutata la composizione del Collegio di Disciplina.





### **Art. 3 - ASSEGNAZIONE DELLA PRATICA**

Il Presidente del Consiglio di Disciplina , esaminati gli elementi su cui si fonda l'azione disciplinare, assegna la pratica ad uno dei Collegi.

### **Art. 4 - APERTURA DELLA PRATICA E FASE PRELIMINARE**

1. A seguito dell'assegnazione della questione disciplinare, il Presidente del Collegio di disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria.
2. L'azione del Collegio di Disciplina deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche.
3. Il Collegio assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà chiedere documentazione ed informazione ad uffici pubblici, nonché potrà convocare il Professionista oggetto della fase istruttoria per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

### **Art. 5 - CONCLUSIONE DELLA FASE PRELIMINARE**

1. Il Presidente del Collegio, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione di norme deontologiche e ne riferisce al Collegio in apposita seduta, alla quale sarà invitato anche l'indagato affinché possa essere udito.
2. Nell'apposita seduta, il Collegio di disciplina, su rapporto scritto od orale del Presidente, previa contestazione scritta degli addebiti all'indagato ed udito in ordine ai medesimi, decide se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare.
3. L'inosservanza dell'obbligo di audizione dell'incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dall'incolpato medesimo, la nullità de procedimento.
4. Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli



atti e documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall'indagato e dal suo difensore e/o esperto di fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.

5. Nel caso il Collegio disciplina ravvisi l'inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta di procedere all'archiviazione del caso.

#### **Art. 6 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. Nel caso in cui il Collegio di disciplina deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, il Presidente del Collegio apre formalmente il procedimento nominando il Relatore, componente del Collegio, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio di disciplina.
2. Il Presidente del Collegio provvede a citare l'incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, a comparire al giorno ed ora fissati avanti al Collegio di disciplina dell'Ordine, in un termine non inferiore a 15 giorni, per essere sentito e per presentare eventuali documenti a sua discolpa.
3. L'inosservanza del termine minimo di 15 giorni riportato sull'invito di convocazione può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento, salvo che l'incolpato non si costituisca e presenti le proprie difese, senza nulla eccepire in ordine a simile inosservanza.
4. L'atto di citazione contiene l'indicazione di:
  - Autorità procedente;
  - Professionista incolpato;
  - Fatti e circostanze contestati;
  - Norme deontologiche violate;
  - Giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
  - Facoltà di avvalersi di un legale e/o di un esperto di fiducia. Nella citazione vanno espressamente illustrati tutti gli addebiti da contestare nonché gli articoli violati delle norme di deontologia.



#### **Art. 7 - DELIBERAZIONI FINALI**

1. Le sanzioni sono deliberate dal Collegio all'esito del procedimento disciplinare.
2. Il Collegio, con voto espresso, delibera l'archiviazione se gli addebiti risultano infondati, ovvero l'eventuale sanzione da infliggere.
3. Il provvedimento va preso su fatti accertati e non su convincimenti o sospetti.
4. Il provvedimento deve contenere il nome dell'Autorità emanante, del Professionista incolpato, l'oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato, i motivi su cui si fonda l'atto, il dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta, giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata e sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio.
5. Il verbale della seduta decisoria, nel caso in cui uno dei tre componenti del Collegio sia dissenziente, potrà far verbalizzare il suo dissenso, e la decisione sarà presa comunque a maggioranza.
6. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

#### **Art. 8 - IMPUGNAZIONI**

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l'incolpato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **Art. 9 - PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. L'avvertimento è comunicato all'iscritto dal Presidente del Collegio, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, ed inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di disciplina ed al Presidente dell'Ordine.
2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto dal Presidente del Collegio per mezzo dell'ufficiale giudiziario ed inviate, per conoscenza





al Presidente del Consiglio di disciplina ed al Presidente dell'Ordine. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo.

3. I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico. Gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

#### **Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Le incompatibilità dei componenti del Consiglio di Disciplina sono quelle regolate all'art. 3 del Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30/11/2012, cui si rinvia.
2. Qualora l'incolpato sia un Consigliere dell'Ordine o un componente del Consiglio di Disciplina, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell'Ordine o un componente del Consiglio di Disciplina e l'interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il procedimento disciplinare rimane di competenza del Consiglio di Disciplina presso il medesimo Ordine; qualora il procedimento riguardi un componente del Consiglio di Disciplina, la questione verrà esaminata da un Collegio diverso da quello ove sia presente l'incolpato.

#### **Art. 11 - CONTUMACIA INCOLPATO**

1. Nel caso in cui l'incolpato non si presenti senza giustificato motivo, si procederà in sua assenza, una volta accertata la regolarità della comunicazione nei suoi confronti oppure se l'iscritto risulti irreperibile al domicilio/residenza comunicati all'Ordine.



#### **Art. 12 - PENDENZA DI ALTRO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO**

1. Nel caso in cui per gli stessi fatti oggetto della vertenza deontologica penda un procedimento penale, il Collegio, ai sensi dell'art. 653 del c.p.p., può deliberare di sospendere l'esame della pratica in attesa di conoscere l'esito del relativo procedimento.
2. Anche nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa.

#### **Art. 13 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE**

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla assegnazione della pratica ad altro Collegio, al fine di eliminare il conflitto di interesse.

#### **Art. 14 - INGEGNERI ISCRITTI ALLA SEZ. B DELL'ALBO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche in caso di violazioni del Codice Deontologico ad opera di professionisti iscritti alla sezione B dell'albo degli Ingegneri (ex D.P.R. 328/01), e l'incolpato deve essere giudicato dal Collegio ove sia presente l'iscritto alla sez. B dell'albo, in ossequio alle disposizioni dell'art. 9 del D.P.R. 169/05.





### **Art. 15 - SANZIONI**

1. Il Collegio può pronunciare contro gli iscritti all'albo, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni, adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:
  - a. avvertimento;
  - b. censura;
  - c. sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di mesi sei;
  - d. sospensione a tempo indeterminato per morosità;
  - e. cancellazione dall'albo.



*a) – Avvertimento*

La sanzione dell'avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri ed in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

*b) – Censura*

La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario. E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione.

*c) – Sospensione*

La sospensione consiste nell'inibizione all'esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è, invece, inflitta fino al massimo di sei mesi per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all'albo.

*d) – Sospensione a tempo indeterminato per morosità*

La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è inflitta a tempo indeterminato ex art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536, in caso di procedimento disciplinare per mancato pagamento di una o più annualità di iscrizione all'albo, fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

*e) – Cancellazione*

La cancellazione dall'albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice



Penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della cancellazione dall'albo viene, altresì, inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro ed alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'albo. In caso di cancellazione rimane fermo l'obbligo per l'incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'albo.

2. Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.
3. Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di disciplina, a seconda delle circostanze, previa assegnazione della questione ad un Collegio, comunica al Presidente dell'Ordine di disporre la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca.
4. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.
5. Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati d'ufficio dal Consiglio di disciplina, previa assegnazione della questione ad un Collegio, anche su segnalazione dell'Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

#### **Art. 16 - SOSPENSIONE CAUTELARE**

1. La sospensione cautelare va distinta dalla sospensione intesa come sanzione disciplinare, in quanto essa è esclusivamente una misura preventiva in attesa di accertamento della colpevolezza o meno del Professionista imputato in un Procedimento Penale o Amministrativo.
2. La sospensione cautelare, a differenza della sospensione sanzione, ha, pertanto carattere provvisorio e durata indeterminata in quanto essa rappresenta una misura di





attesa che è comminata in presenza di una situazione grave e finché tale situazione non trovi sbocco in una pronuncia definitiva.

3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando viene emesso dall'Autorità Giudiziaria un provvedimento cautelare di natura coercitiva, compresi gli arresti domiciliari, a carico del Professionista allorquando ciò sia previsto dalla Legge penale.
4. La sospensione cautelare può inoltre essere pronunciata su ordine del Giudice che stabilisca la sospensione dell'esercizio professionale nell'ambito delle indagini preliminari.
5. Nel caso di provvedimenti cautelari di natura coercitiva il Collegio di disciplina investito della materia dovrà, prima di pronunciare la sospensione cautelare, accertarsi che non sia stata disposta dai competenti Organi Giudiziari annullamento delle Ordinanze relative a tali provvedimenti.
6. La sospensione cautelare ha termine immediatamente allorquando vengono meno i provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale.

#### **Art. 17 - RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE**

1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione il Collegio di Disciplina cui è demandato l'accertamento, a seconda delle circostanze può eseguire la cancellazione dell'Albo o pronunciare la sospensione.
2. Qualora si tratti di condanne che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo giusto l'art. 7 del R.D. 2537 del 23.10.1925 in relazione all'art. 28, parte I, della Legge 08.06.1874 n. 138 è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.
3. Il procedimento disciplinare non deve essere sempre sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale, in quanto per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale.

Resta facoltà dei singoli Collegi sospendere o meno il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale suddetto. Al singolo Collegio spetta di valutare sotto il profilo deontologico aspetti anche non rilevanti sotto il profilo penale, in quanto l'accertamento dei fatti addebitati al Professionista va orientato a rilevare aspetti disciplinari in modo del tutto autonomo rispetto all'Autorità Giudiziaria penale.